



Società Dante Alighieri Svizzera
Comitato di Thun

STATUTO

Art. 1

E costituito in Thun, in conformità alle disposizioni del Codice Civile Svizzero, il Comitato di Thun della Società “Dante Alighieri” conformemente all’articolo 3 dello Statuto della Società DANTE ALIGHIERI approvato con D. P. del 16 dicembre 1960.

Essa ha lo scopo di mantenere vivo l’amore per la cultura italiana.
A tale fine promuove conferenze, rappresentazioni, corsi ed altre manifestazioni culturali.

Art. 2

La società “Dante Alighieri” di Thun è indipendente; non ha carattere politico né confessionale. Essa potrà prendere contatto per l’organizzazione delle manifestazioni con associazioni analoghe svizzere e straniere.

Art. 3

La Società si compone di soci attivi e soci onorari.

Art. 4

Possono diventare soci attivi le persone fisiche e giuridiche che fanno debita domanda al Consiglio direttivo e accettano il presente Statuto.

I soci onorari sono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

Le dimissioni dalla Società “Dante Alighieri” dovranno essere inoltrate al Presidente o al Tesoriere prima della fine dell’anno.

Sull’esclusione dei soci delibera l’Assemblea.

Art. 5

La Società si riunisce in Assemblea generale una volta l’anno entro il primo trimestre ed in Assemblea straordinaria quando il Consiglio direttivo lo crede opportuno o su domanda scritta e motivata di almeno un quinto dei soci.

Art. 6

L’Assemblea generale dei soci viene convocata per approvare la relazione del Consiglio direttivo ed il conto consuntivo dell’annata precedente, fissare la quota annuale e il preventivo, procedere alle nomine statutarie e trattare argomenti d’interesse della società.

Art. 7

Il numero legale per la validità dell'Assemblea generale e straordinaria è di almeno un ventesimo dei soci iscritti, non computando il numero dei membri del Consiglio direttivo presenti.

In seconda convocazione, che avrà luogo almeno dieci giorni più tardi, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 8

La Società è diretta ed amministrata da un consiglio direttivo di cinque a sette membri, eletti a maggioranza di voti dell'Assemblea generale, la quale designa espressamente le cariche di Presidente, Vice-presidente, Segretario e Tesoriere.

I membri del Consiglio direttivo restano in carica per un anno e sono rieleggibili.

Art. 9

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono valide quando sono presenti almeno quattro membri.

Il Consiglio direttivo decide a maggioranza di voti dei presidenti; in caso di parità di voti, il voto del Presidente è doppio.

Art. 10

La Società è validamente impegnata verso i terzi dalle firme del Presidente, del Segretario o del Tesoriere.

Art. 11

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale, che deve essere pagata non oltre il 30 giugno di ogni anno. I soci onorari e i loro coniugi sono esonerati dalla quota annuale.

Art. 12

Le modifiche del presente Statuto e lo scioglimento della Società devono essere approvati in Assemblea generale da almeno due terzi dei presenti.

In caso di scioglimento della Società, il patrimonio sociale verrà versato a quell'istituzione culturale che sarà indicata dall'Assemblea generale dei soci.

Questo Statuto è stato approvato dall'Assemblea generale del 12 novembre 1958 in Thun e modificato in assemblee generali posteriori.

Thun, agosto 1961

Modifiche approvate dall'Assemblea generale del 27 gennaio 2010 a Thun.

Ratificato dalla Presidenza Centrale, Roma,